DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1997

che modifica l'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(97/349/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che un primo elenco di zone ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 è stato stabilito dalla decisione della Commissione 94/169/CE del 20 gennaio 1994 [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/634/CE [4], per il periodo 1994-1996;

considerando che tale elenco è stato modificato dalla decisione della Commissione 96/472/CE [5], modificata dalla decisione 97/237/CE [6], per il periodo di programmazione 1997-1999;

considerando che si è riscontrato un errore tecnico nella decisione 96/472/CE quanto alla fissazione delle zone industriali ammissibili all'obiettivo n. 2 nella regione Lombardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle zone industriali in declino ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999, stabilito in base all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato per quanto concerne i tre comuni appartenenti alla zona di Milano (regione Lombardia). Le modifiche apportate sono le seguenti:

1) per il comune di Garbagnate Milanese: la frazione di Bariana è sostituita dalle sezioni censuarie limitate ai numeri da 1 a 4, 29, 33, 34;

2) per il comune di Lainate: le sezioni censuarie da 5 a 9, 13 e 15 sono soppresse e sostituite dalle sezioni censuarie 10, 12, 18, 19, 22, 28, 31, 34 e 35;

3) per il comune di Arese: le sezioni censuarie 12, 13, 16, 17 e 18 sono sostituite dalle sezioni censuarie 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 e 25.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.
[3] GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 284 del 6. 11. 1996, pag. 19.
[5] GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.
[6] GU n. L 94 del 9. 4. 1997, pag. 20.